



TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile – Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati

Dott.ssa Raffaella Simone	Presidente
Dott. Nicola Magaletti	Giudice
Dott. Michele De Palma	Giudice rel.

a scioglimento della riserva che precede e udita la relazione del GD, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con istanza di fallimento depositata il 18.11.2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha chiesto la declaratoria di fallimento della (...) srl, in liquidazione.

Costituendosi la (...) ha chiesto il rigetto della suddetta istanza, assumendo l'insussistenza dell'insolvenza assunta nell'istanza del PM.

Con provvedimento del 19.1.2021 il Tribunale ha chiesto chiarimenti alla società resistente, resi con memoria depositata il 3.2.2020.

A tale memoria è seguita la memoria del PM depositata l'8.2.2020 con la quale, preso atto della memoria difensiva della (...). srl e ritenendo non più sussistenti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, ha *“revocato l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 L. Fall.”*, rinunciando così alla proposta istanza di fallimento.

Tanto premesso, va esaminata la questione se alla rinuncia all'istanza di fallimento del PM consegua la chiusura della procedura senza che il Tribunale possa più pronunciare sul merito della proposta oppure se al PM sia preclusa la facoltà processuale di ritirare la richiesta, potendosi limitare a chiedere al Tribunale di pronunciare il rigetto dell'istanza di fallimento, con la conseguenza che il Tribunale si trova comunque investito della questione e, dovendo decidere nel merito, può, se ne ritenga esistenti i presupposti soggettivi ed oggettivi, dichiarare il fallimento del debitore.

Il Collegio propende per la prima soluzione alla luce della seguenti concorrenti ragioni.

E' noto che la riforma della legge fallimentare ad opera del d.lgs. n. 5/2006 ha escluso la possibilità della dichiarazione di fallimento d'ufficio, attuando così il principio della terzietà del giudice (Cass. n. 18620/2010) e avvalorando definitivamente la tesi secondo cui il ricorso della parte legittimata non costituisce attività meramente sollecitatoria della dichiarazione di fallimento, ma

costituisce esercizio di un'autonoma e imprescindibile iniziativa di parte, cioè dello stesso debitore, di qualsiasi creditore ovvero della parte pubblica, in persona del PM.

In particolare il PM, ai sensi dell'art. 7 l.f., agisce a tutela di un interesse di tipo pubblico all'accertamento dell'insolvenza, tenuto conto del fatto che quest'ultima può danneggiare l'intero sistema economico. Tuttavia, l'esistenza dell'interesse pubblico all'accertamento dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale non si traduce, come nel caso dell'abrogata disciplina del R.D. n. 267/1942, nell'attribuzione in capo al Tribunale di un potere di procedere d'ufficio.

La condizione di parità delle parti costituisce principio costituzionale strettamente correlato a quello della terzietà ed imparzialità del giudice (in conformità del quale la nuova formulazione dell'art. 6 non prevede più, come già ricordato, la procedibilità d'ufficio), e da essa deve trarsi la possibilità per il PM, sulla base delle specifiche valutazioni che egli faccia di ciascun caso e delle risultanze e sviluppi processuali, di non coltivare o di abbandonare la domanda (in questo senso, Trib. Firenze 28.9.2011 che espressamente ammette la rinuncia espressa o tacita del PM all'istanza di fallimento con conseguente archiviazione dell'istanza medesima).

Tale soluzione, del resto, è in linea con il costante indirizzo della Suprema Corte per cui *“la nuova formulazione dell'art. 7 l.f. esclude l'iniziativa d'ufficio del Tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato ed a condizione che la domanda sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata”* (tra le altre, Cass. n. 3472/2011; Cass. n. 5312/2020). Ciò, ad avviso del Collegio, vale anche nel caso in cui l'istanza di fallimento sia stata presentata dalla parte pubblica, poiché, come visto, ciò che rileva, dopo la riforma del 2006, è che il Tribunale non ha più la disponibilità in ordine alla tutela dell'interesse pubblico all'accertamento dello stato di insolvenza di un determinato imprenditore, disponibilità rimessa, per esplicita scelta legislativa, al PM.

Inoltre, va ricordato che per la giurisprudenza di legittimità nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal PM, affinché il Tribunale possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata; ciò in coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all'udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (tra le altre, Cass. n. 643/2019). Quindi, la Cassazione esclude che l'assenza del PM all'udienza prefallimentare possa valere come rinuncia o desistenza, non escludendo quindi a monte la facoltà processuale che il PM possa espressamente rinunciare all'istanza proposta, tanto che argomenta non nel senso che

appunto al PM è preclusa la rinuncia, ma nel senso che, così come accade per la parte privata, resta ferma l'istanza originariamente proposta, equiparando, in tal modo, sotto tale profilo la parte pubblica a quella privata.

Si aggiunga infine che la rinuncia del PM non ha carattere definitivo, considerato che all'esito del procedimento, in ipotesi di desistenza, non si forma alcun giudicato, potendo il ricorso essere riproposto (ovviamente ove ne siano i presupposti normativi), senza pregiudizio dunque per gli interessi pubblicistici sottesi.

Alla stregua di tali considerazioni, va dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di fallimento presentata dal PM nei confronti della Er.Cav. srl.

PQM

DICHIARA non luogo a provvedere sull'istanza di fallimento proposta.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Ufficio Fallimenti di questo Tribunale, in data 15.2.2021.

Il Giudice est.

Michele De Palma

Il Presidente

Raffaella Simone